

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431

Il/La Sig./Soc. (1)

.....
di seguito denominato/a locatore
(assistito/a da (3) in persona di)

CONCEDE IN LOCAZIONE

al/alla Sig. (1)

.....
di seguito denominato/a conduttore
identificato/a mediante (2)
(assistito/a da (3) in persona di)

che accetta, per sé e i suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Via
..... n° civico piano scala interno
composto di n. vani,

oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto
macchina in comune o meno ecc. : indicare quali)

.....
.....

non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

TABELLE MILLESIMALI

proprietà
riscaldamento
acqua altre

Comunicazione ex art. 8, 3 comma, D.L. 11 luglio 1992 n. 333
(convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)

Codice fiscale del locatore

Estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare

Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti
.....
.....

Certificato di collaudo e certificazione energetica
.....
.....

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni :

1) Il contratto è stipulato per la durata di anni(4) dal al e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessario disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art.3 della legge 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui all'art.3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

Nel caso in cui il locatore abbia riacquisitato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, dalla data in cui ha riacquisitato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, a un risarcimento in misura pari a 36 mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

2) Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

3) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente a uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi :

..... Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.

4) Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'accordo definito tra e depositato in data presso il Comune di è convenuto in Lire/ Euro, che il conduttore si obbliga a corrispondergli nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero in n. rate uguale anticipate di Lire ciascuna scadenti il Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri e parametri : secondo quanto stabilito dalle clausole da 1 a 10 dell'accordo territoriale del

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata che comunque non potrà superare il 75% della variazione ISTAT.

5) Il pagamento del canone o quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento

per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore,, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 legge 27 luglio 1978, n.392.

6) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivandola, ragione.

7) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e, così, di prenderla in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possono recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 c.c., di quanto segue:

.....
.....
..... ovvero come da allegato verbale di consegna.

8) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

9) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

10) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) la somma di Lire/Euro pari a mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

ALTRE FORME DI GARANZIA

11) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all'accordo di cui al punto 3). In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90%. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire, in sede di consuntivo, entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.

12) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con

l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

13) Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando fin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

14) Nel caso in cui locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

15) Il locatore concede/ o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

16) Il locatore concede/ o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione alla scadenza del contratto da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

17) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.

18) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del comune ove è situato l'immobile locato.

19) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

20) Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

21) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla convenzione nazionale di cui articolo 4, comma 1, della legge 431/98, al decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro delle finanze di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 431/98 del 9 dicembre, all'accordo di cui al punto 4) (eventualmente decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 431/98 emanato il)

alle disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n. 392, della legge 9/12/98 n. 431 e comunque alle norme vigenti e agli usi locali.

22) Qualora dovesse insorgere controversia in merito all'interpretazione, all'esecuzione e all'esatta applicazione di qualsiasi contratto stipulato in base al presente accordo, sia in relazione al canone che a qualsiasi altra clausola economica e/o normativa potrà essere adita, in qualsiasi momento una commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti scelti tra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie del presente accordo sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e conduttore e quanto a un terzo che svolgerà eventualmente funzione di Presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.

23) In caso di variazione in aumento o in diminuzione dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi indicati dal precedente articolo 22, la quale determinerà nel termine perentorio di novanta giorni il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.

24) Altre pattuizioni :

Letto, approvato e sottoscritto.

....., li

Il locatore

Il conduttore

A mente dell'art.1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 13), 16), 21), 22), 24).

Il locatore

Il conduttore

SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATATA ASSISTENZA

- NOTE**
- (1) *Per le persone fisiche, riportare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare : ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.*
 - (2) *Documento di riconoscimento : tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art.12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.*
 - (3) *Assistenza facoltativa.*
 - (4) *La durata minima è di anni tre.*



CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
DI NATURA TRANSITORIA
ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431

Il/LaSig./Soc.(1)

.....

di seguito denominato/a locatore

.....

(assistito/a da (3) in persona di)

CONCEDE IN LOCAZIONE

al/alla Sig. (1)

.....

di seguito denominato/a conduttore

.....

identificato/a mediante (2)

(assistito/a da (3) in persona di)

che accetta, per sé e i suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Via

n. civico piano scala interno composto di n. vani,

oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto

macchina in comune o meno ecc. : indicare quali)

.....

non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

TABELLE MILLESIMALI

proprietà

riscaldamentoaltre

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the document.

acqua

Comunicazione ex art. 8, 3 comma, D.L. 11 luglio 1992 n. 333
(convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)

Codice fiscale del locatore
Estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare
Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti

Certificato di collaudo e certificazione energetica

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni :

1) Il contratto è stipulato per la durata di mesi.....(4) dal al
allorché fatto salvo quanto previsto dal punto (2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, e il locatore
nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione nazionale firmata in data, dall'art.
..... del decreto del ministro dei lavori pubblici ed in concerto con il ministro delle finanze n.
..... del, dall'articolo dell'accordo tra
..... depositato il presso il comune di il
..... dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto tra le
fatispecie individuate alla lettera A) del Capo II dell'accordo territoriale del

Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi dell'evento e della dichiarazione che ha giustificato la
stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al
conduttore nel termine di giorni prima della scadenza del contratto. In caso di
mancato invio della lettera ovvero di venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà,
il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della Legge 431/98. In ogni
caso ove il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel
termine dei sei mesi dalla data in cui ha riacquisito la detta disponibilità, agli usi espressamente
dichiarati nel contratto, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di
cui all'art. 2 comma 1 della legge 431/98 o, in alternativa a un risarcimento in misura pari a 36
mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

2) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo dell'accordo di cui al punto 1) le parti
concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha
l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i mesi rientrante tra le
fatispecie indicate dalla lettera B) del capo II dell'accordo territoriale del

3) Nel caso previsto dell'art. 2, il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo
avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno prima.

4) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente a uso di civile abitazione del conduttore e delle
persone attualmente con lui conviventi:

Per la successione del contratto, si applica l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a
seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.

- 5) Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
- 6) Il canone annuo di locazione è stabilito in Lire / Euro

O V V E R O

(per le 11 aree metropolitane, nei comuni con essi confinanti e nei comuni capoluogo di provincia), secondo quanto stabilito dall'accordo di cui al punto 1) è convenuto in lire/ euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero in n. rate eguali anticipate di Lire ciascuna, scadenti il Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri e parametri : secondo quanto stabilito dall'articolo.....dell'accordo di cui al punto 1).....

ovvero dall'articolo del decreto del ministro dei lavori pubblici e di concerto con il ministro delle finanze di cui all'articolo 4 comma 3 legge 431/98.

- 7) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque che sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 legge 27 luglio 1978, n.392.
- 8) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivandola, ragione.
- 9) Il conduttore dichiara di aver visitato l' unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e, così, di prenderla in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possono recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 c.c., di quanto segue :
.....
.....
- 10)
- 11)
ovvero come da allegato verbale di consegna.
- 12) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
- 13) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
- 14) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) la somma di Lire/Euro pari a mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
- 15) Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

16) Altre forme di garanzia

17) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all'accordo di cui al punto 1). In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alla forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90%. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire, in sede di consuntivo, entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. In una con il pagamento della prima rata del canone annuale il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

18) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

19) Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando fin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

20) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità :

21)

22) Il locatore concede/ o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392.


23) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto.

24) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del comune ove è situato l'immobile locato.

25) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

26) Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

27) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla convenzione nazionale ex articolo 4, comma 1, della legge 431/98 del 9/12 al decreto del ministro dei lavori pubblici e delle finanze ex articolo 4, comma 2, della legge 431/98, del 5 marzo 1999, all'accordo di cui al punto 1) (eventualmente al decreto del ministro dei lavori pubblici e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, legge 431/98 emanato il)



27/7/1978 n. 392 in quanto applicabile, della legge 9/12/98 n. 431 e comunque alle norme vigenti e agli usi locali.

28) Qualora dovesse insorgere controversia in merito all'interpretazione, all'esecuzione e all'esatta applicazione di qualsiasi contratto stipulato in base al presente accordo, sia in relazione al canone che a qualsiasi altra clausola economica e/o normativa potrà essere adita, in qualsiasi momento una commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti scelti tra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie del presente accordo sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e conduttore e quanto a un terzo che svolgerà eventualmente funzione di Presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.

29) Altre pattuizioni

Letto, approvato e sottoscritto.

....., li

Il locatore

Il conduttore

A mente dell'art.1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 22), 25).

Il locatore

Il conduttore

SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATATA ASSISTENZA

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare : nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare : ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.

(2) Documento di riconoscimento : tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art.12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.

(3) Assistenza facoltativa.

(4) La durata minima è di mesi uno e quella massima di mesi diciotto..